

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE AI  
SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381**

**L'Ente COMUNE DI TALEGGIO e la Cooperativa Sociale ..... al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e s.m., in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della legge 381/91 stipulano la presente convenzione:**

L'anno DUEMILAVENTI il giorno .....del mese di ..... presso la residenza Municipale del Comune di Taleggio (Bg), in Via Sottochiesa 419,

**fra**

**l'Ente COMUNE DI TALEGGIO (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE)** con sede a Taleggio (Bg) in via Sottochiesa, 419 – C.F. 8500103016 rappresentato dal Sig. ...., nato a ..... il ....., in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, giusta ..... in data ....., domiciliato per la carica presso la residenza Municipale;

**e**

**la Cooperativa sociale ..... (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA),** con sede a ..... via ....., N. .... – C.F. e P.I. .... iscritta nella sezione “B” al foglio ..... Numero progressivo .....dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante Sig. ...., nato a ..... il ..... e residente a ..... in via ....., N....., abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

**VISTI:**

- gli articoli 1, 2,3, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91;
- l'articolo 11 della Legge Regionale n. 21/2003;

**PREMESSO:**

- che in conformità all'art. 5, comma1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'Ente con ..... n. .... del ....., ha disposto di procedere all'affidamento del servizio di pulizia degli Uffici comunali ed ambulatori medici;
- che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione, L'Ente si pone quale obiettivo il reperimento delle necessarie risorse umane, aventi i requisiti professionali adeguati da adibire al servizio di pulizia oggetto della convenzione, agevolando l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- che a seguito di pubblicazione dell'avviso di indagine informale di mercato per la scelta di cooperativa sociale di tipo B, la COOPERATIVA ..... ha manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e degli ambulatori medici;
- che con ..... n.....in data ..... è stata indetta procedura per l'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e affiato il medesimo alla COOPERATIVA ..... con sede .....
- che permangano per la COOPERATIVA le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi della legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto della Convenzione

È affidato alla COOPERATIVA, nella persona del suo Legale Rappresentante, qui intervenuto, che accetta, il servizio di pulizia degli edifici e delle strutture comunali in osservanza alle disposizioni fissate nel Capitolato Speciale d'appalto, approvato con determina del Responsabile del servizio Amministrativo n. .... del ....., concernenti l'entità degli interventi e le modalità di esperimento degli stessi, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, e che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

La prestazione oggetto dell'appalto consiste, pertanto, nell'obbligo di mantenere puliti i seguenti immobili comunali:

- a) Uffici comunali in Via Sottochiesa, 419 (comprendente l'intero piano terra, atrio, bagni, tutti i locali del primo piano e del sottotetto, scale e ascensore);
- b) Ambulatori medici siti in via Sottochiesa, 419 (presso Palazzo Comunale), Avis-Aido, n. 32 (presso edificio scolastico) e Via Arnoldi Antonio, 343 (presso porta eco museale di Peghera).

Il servizio comprende altresì la fornitura di tutte le attrezzature/macchinari e dei prodotti specifici per il tipo di servizio da espletare, e omologati a norma di legge. I detersivi devono essere biodegradabili almeno al 90%.

### Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha durata dal 01/04/2020 al 31/03/2022, con eventuale rinnovo per la durata di un ulteriore anno.

### Art. 3 – Frequenza interventi

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto dall'appaltatore con proprio personale tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) per gli Uffici comunali, prima o dopo gli orari di apertura. Per i locali adibiti a sala Consiliare, sala Giunta, Ufficio del Sindaco e Ufficio CIE, le prestazioni si svolgeranno nei casi di effettivo utilizzo e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Per gli ambulatori medici il servizio di pulizia sarà eseguito nei seguenti giorni di effettivo svolgimento del servizio medico di base, provvedendo altresì alla loro apertura e chiusura:

- Ambulatorio di Sottochiesa nel giorno di mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 fino al termine del servizio medico;
- Ambulatorio di Olda nei giorni di lunedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 ed il venerdì dalle 17.30 alle 18.30 fino al termine del servizio medico;
- Ambulatorio di Peghera nei giorni di lunedì dalle ore 09.00 alle ore 10.00 e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 e sino al termine del servizio medico.

Per pulizie non prevedibili ed in casi straordinari l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sostituire i locali da pulire con altri di uguale metratura.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare o di diminuire l'entità delle prestazioni in seguito a maggiore o minore frequenza degli interventi richiesti o ad aumento o diminuzione delle superfici in locali già oggetto del servizio o ad estensione del servizio a nuovi locali.

Nel caso in cui le variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria, la Cooperativa è tenuta

ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi alle medesime condizioni, ivi comprese quelle economiche.

L'Amministrazione sarà tenuta a:

- corrispondere, in caso di estensione del servizio, un corrispettivo al mq/mensile di pulizia per il numero dei mq. totali oggetto dell'espansione, da rapportare alla durata del servizio aggiuntivo ed alla frequenza (l'importo economico preso come riferimento sarà quello indicato in sede di gara per l'immobile di cui trattasi);
- ricevere, in caso di riduzione del servizio, mediante quota a storno della fattura mensile, una riduzione della somma dovuta calcolata con il procedimento di cui al punto precedente.

#### **Art. 4 - Obblighi della cooperativa**

La COOPERATIVA si impegna:

- a) ad organizzare la propria attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'art. 5 della presente convenzione;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;
- c) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali, siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- d) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- e) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
- f) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- g) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- h) a trattare con dovuta riservatezza tutte le informazioni relative a situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- i) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale;
- j) a trasmettere all'ENTE annualmente il Bilancio Sociale della cooperativa.

#### **Art. 5 – Progetti personalizzati di inserimento socio occupazionale o lavorativo**

Un referente designato dalla COOPERATIVA ed un rappresentante del Servizio inviante o dell'ENTE predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le

persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.

#### **Art. 6 – Verifiche periodiche e controlli**

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ENTE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo e/o socio occupazionale ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della COOPERATIVA e con i lavoratori svantaggiati. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla COOPERATIVA.

#### **Art. 7 – Obblighi dell'ente**

L'Ente si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo stabilito in Euro ..... più IVA. Le fatture relative alla presente convenzione saranno emesse a cadenza mensile (un dodicesimo del prezzo annuo offerto).

L'ammissione a pagamento delle citate fatture sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

#### **Art. 8 – Subappalto-Consorzi**

E' vietato, da parte della COOPERATIVA Sociale la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità, art. 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

#### **Art. 9 - Risoluzione della convenzione**

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali che compromettono la regolarità del servizio nonché il rapporto di fiducia tra l'ENTE e la COOPERATIVA;
- inosservanza di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, previdenza e prevenzione infortuni;
- frode, fallimento o concordato fallimentare, cessione del contratto e/o subappalto, quando siano in corso procedimenti penali a carico del titolare o degli amministratori muniti di rappresentanza, fatto altresì salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere alla cooperativa il risarcimento dei danni subiti;
- impiego di personale inadeguato insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- inadempimenti dell'ENTE relativi al pagamento degli importi dovuti;
- mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto dal progetto d'inserimento lavorativo.

L'Amministrazione comunale potrà altresì procedere alla risoluzione della convenzione in tutti i casi previsti dal Codice Civile.

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

#### **Art. 10 – Risoluzione delle controversie**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione, non rimediabile mediante transazione o accordo similare, è deferita alla competenza del Foro di Bergamo.

#### **Art. 11 – Osservanza delle norme di Sicurezza.**

La COOPERATIVA è tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e di terzi in genere, attenendosi al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione e protezione.

### **Art. 12 - Allegati alla convenzione**

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- autocertificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale
- elenco operatori
- elenco volontari
- Capitolato Speciale firmato per accettazione
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

### **Art. 13 – Rinvio alla normativa generale**

Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dalla presente convenzione, ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale in quanto compatibile.

### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del servizio – Informativa.**

I dati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dalle regole di cui al GDPR, dall'Amministrazione comunale di Taleggio in relazione alla presente convenzione anche con l'utilizzo di procedure nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

La COOPERATIVA dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalle citate normative e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'ENTE e la COOPERATIVA prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali nell'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto.

### **Letto confermato e sottoscritto**

Per la Cooperativa Sociale

Per il Comune